

FRONTALIERI E ASSEGNO UNICO

Istruzioni e procedure

Lugano, 08.02.2022

Moltissimi frontalieri si sono rivolti a noi per ricevere istruzioni in merito al nuovo “assegno unico” italiano (detto anche “universale”). I frontalieri devono farne richiesta? Nel caso, come si deve procedere? Come questo impatterà sugli assegni svizzeri?

Per rispondere a queste domande, abbiamo incontrato personalmente i vertici dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) di Bellinzona e siamo ora in grado di darvi ogni informazione in merito.

Come funziona il nuovo assegno unico

In base al *Family Act* voluto dall'attuale Governo, il **1° marzo 2022** entrerà in vigore in Italia un nuovo assegno familiare definito appunto “assegno unico”.

L'assegno spetterà a tutti i cittadini di uno Stato UE residenti in Italia (e anche ai cittadini extra-UE con un permesso di soggiorno permanente).

L'assegno sarà riconosciuto:

- per i nati fin dal 7° mese di gravidanza;
- per ogni figlio minorenni;
- per ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni d'età, a patto che egli: frequenti una formazione scolastica (compresa l'università) o professionale; svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore agli 8'000 € annuali; sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile;
- per ciascun figlio disabile senza limiti di età.

Gli importi del nuovo assegno unico saranno i seguenti:

- Per ISEE pari o superiore a 40'000 €: 50 € mensili per figli minorenni, 25 € mensili per i maggiorenni.
- Per ISEE pari o inferiore a 15'000 €: 175 € mensili per figli minorenni, 85 € mensili per i maggiorenni.
- Per ISEE intermedi: gli importi varieranno in base ad apposite tabelle ministeriali.

È poi prevista **una maggiorazione** per ciascun figlio successivo al secondo (85 € mensili). Sono infine possibili ulteriori maggiorazioni per figli disabili, per le giovani madri inferiori ai 21 anni e per le famiglie numerose (quattro o più figli).

Per fare domanda di assegno unico è prima necessario richiedere il **modulo ISEE 2022** (è possibile farlo anche presso il CAF CISL). È anche prevista la possibilità di richiedere l'assegno unico senza presentare l'ISEE; in tal caso l'INPS erogherà d'ufficio la tariffa minima (ovvero quella prevista per gli ISEE superiore ai 40'000 €).

La domanda per richiedere l'assegno unico potrà essere presentata dal 1° gennaio 2022 (con decorrenza del diritto dal 1° marzo 2022) sul sito INPS o tramite i patronati autorizzati.

Ricordiamo che il nostro sindacato è convenzionato con il **patronato INAS-CISL**.

Per maggiori informazioni puoi visualizzare il video tutorial dell'INPS al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=R4Z8i-oZB1I>

Per coloro che richiederanno l'assegno unico entro il 30 giugno 2022, l'INPS riconoscerà tutti gli importi retroattivamente dal 1° marzo 2022. Se invece la richiesta verrà inoltrata da luglio 2022 in poi non si avrà più diritto alle mensilità arretrate.

Come dovranno comportarsi i frontalieri?

In base alla normativa europea, i frontalieri hanno diritto a percepire l'assegno familiare in Svizzera alle stesse condizioni dei lavoratori residenti.

Tuttavia l'altro genitore – in certi casi – dovrà prima procedere a richiedere in Italia il nuovo assegno unico. **Dagli incontri di discussione con lo IAS di Bellinzona è emerso quanto segue:**

- Tutti i frontalieri che già oggi ricevono gli assegni familiari dallo IAS continueranno a riceverli senza modifiche né interruzioni fino al 28 febbraio 2022.
- Nei primi giorni di febbraio, **i frontalieri riceveranno dallo IAS un documento ufficiale con l'indicazione di procedere al rinnovo degli assegni familiari in Svizzera dal 1° marzo in poi.** Per farlo dovranno scaricare un apposito formulario sul sito dello IAS (www.iasticino.ch).
- Questa comunicazione verrà spedita al lavoratore ed anche al datore di lavoro (per evitare ritardi).
- **Nel formulario il lavoratore certificherà la propria situazione familiare**, specificando i propri dati oltre a quelli dei figli e dell'altro genitore.
- **Se l'altro genitore lavora in Italia** (come dipendente o come autonomo) **o percepisce un'indennità di disoccupazione**, il frontaliere dovrà compilare anche il **modulo E-411** (la parte A, punti 1, 2, 3 e 4). Il modulo E-411 sarà sempre allegato al formulario. **In questo caso l'altro genitore dovrà avviare in Italia la richiesta dell'assegno unico.**
- **Se al contrario l'altro genitore è inoccupato** (casalingo/a), il frontaliere non dovrà compilare il modulo E-411. **In tal caso l'altro genitore non avrà l'obbligo di richiedere prima l'assegno unico in Italia** per ricevere l'assegno svizzero. Andrà anche allegata una autocertificazione dello status di inoccupato/a e la copia della carta d'identità.
- Il formulario con gli eventuali allegati andranno quindi spediti allo IAS.
- **Nel primo caso** (l'altro genitore lavora in Italia o percepisce la disoccupazione) lo IAS procederà a contattare l'INPS territoriale di competenza per farsi certificare gli importi dell'assegno unico pagati in Italia all'altro genitore. Una volta ricevuta risposta dall'INPS, lo IAS erogherà al frontaliere la differenza tra l'assegno intero e quanto già pagato dall'INPS in Italia all'altro genitore.
- **Nel secondo caso** (l'altro genitore è inoccupato), lo IAS procederà a pagare al frontaliere l'importo intero direttamente in Svizzera.
- **Nel caso in cui entrambi i genitori siano frontalieri**, lo IAS procederà a pagare l'importo intero in Svizzera al genitore che ha il reddito più alto (o – nel caso di genitori separati – a chi convive con i figli). In questo caso i genitori non dovranno quindi richiedere l'assegno unico in Italia.

ALTRE NOTE IMPORTANTI

Le indicazioni qui riportate valgono unicamente per i lavoratori assoggettati allo IAS (che sono la maggior parte). Alcuni datori di lavoro ubicati in Ticino sono tuttavia assoggettati ad altre Casse di compensazione. In tal caso invitiamo questi lavoratori ad attendere informazioni più precise dal proprio HR o dalla propria amministrazione.

Per i frontalieri che saranno interessati allo scambio di dati con l'INPS si prevede un blocco momentaneo degli assegni di almeno due mesi (il pagamento sarà comunque retroattivo).

Ogni eventuale cambiamento circa la condizione lavorativa dell'altro genitore andrà comunicata allo IAS in modo tempestivo entro 10 giorni.